

COMUNE DI VERRÈS
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Via Caduti Libertà, 20 - C.A.P. 11029
Tel. 0125.929324 - Fax 0125.920614
segreteria@comune.verres.ao.it



COMMUNE DE VERRÈS
REGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE
Codice fiscale 81000730077
Partita IVA 00100650076

REGOLAMENTO COMUNALE

DI

VIDEOSORVEGLIANZA

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 29 novembre 2010

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 27 giugno 2012

INDICE

ART. 1 – PREMESSA.....	
ART. 2 – FINALITA'.....	
ART. 3 – DEFINIZIONI.....	
ART. 4 – CARATTERISTICHE GENERALI DEL SISTEMA E MODALITA' DI RACCOLTA DEI DATI.....	
ART. 5 – TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI.....	
ART. 6 – MODALITA' DI ACCESSO AI DATI.....	
ART. 7 – PROCEDURE PER L'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI REGistrate....	
ART. 8 – COMUNICAZIONE AL PUBBLICO – DIRITTI DELL'INTERESSATO.....	
ART. 9 – RESPONSABILE.....	
ART.10- NORME TRANSITORIE	

ART. 1 - PREMESSA

In applicazione e nel rispetto

- del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- del “Provvedimento generale sulla videosorveglianza” del 8 aprile 2010 emesso dal Garante per la protezione dei dati personali;
- del “Decalogo delle regole per non violare la privacy”, emesso dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento generale del 29 novembre 2000, che definisce i criteri a cui attenersi per lo svolgimento di attività di videosorveglianza;
- dei pareri già espressi dal Garante per la protezione dei dati personali in merito a progetti di videosorveglianza in altre realtà e delle relative osservazioni espresse;

l'Amministrazione Comunale stabilisce quanto segue in merito alle finalità che si intendono perseguire attraverso il sistema di videosorveglianza e alle conseguenti procedure per la gestione operativa del sistema con particolare riferimento all'accesso, alla lettura e al trattamento delle informazioni.

ART. 2 – FINALITA'

Il sistema è rivolto a tutta la comunità complessivamente intesa.

La realizzazione e la gestione del sistema di videosorveglianza è finalizzata a:

- prevenire atti criminosi attraverso un'azione di deterrenza che la presenza di telecamere è in grado di esercitare;
- prevenire atti vandalici attraverso un'azione di deterrenza che la presenza di telecamere è in grado di esercitare;
- favorire l'individuazione degli stessi atti criminosi ed atti vandalici, qualora avvengano nelle zone controllate dalle telecamere, ricorrendo alle informazioni che il sistema sarà in grado di fornire;
- rassicurare i cittadini attraverso una chiara comunicazione relativa alla presenza di zone controllate.

L'archivio dei dati registrati costituisce, inoltre, per il tempo di conservazione stabilito nel successivo articolo 4, un patrimonio informativo per le finalità di polizia giudiziaria con eventuale informativa nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente a procedere in caso di rilevata commissione di reati.

In ossequio al disposto del "Provvedimento generale sulla videosorveglianza" del 8 aprile 2010 emesso dal Garante per la protezione dei dati personali, la cittadinanza è informata della presenza delle telecamere e della loro ubicazione a mezzo di apposita segnaletica collocata in ogni zona in cui sia ricompreso un percorso video sorvegliato.

ART. 3 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) Banca dati: l'immagine video conservata sull'hard-disk del server centrale;
- b) Dato personale: la porzione di banca dati (spezzone video, immagine) riguardante l'interessato;
- c) Trattamento: le operazioni effettuate con l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione dei dati. Più nel dettaglio ci si riferisce a: ripresa di immagini, loro invio al server centrale, visione da parte degli incaricati, eventuale estrazione di dati, distruzione dei dati;
- d) Titolare: il Comune di Verrès cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
- e) Interessato: la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali (la ripresa video o immagine);
- f) Garante: il Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it);
- g) Comunicazione: il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- h) Diffusione: il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma;

- i) Dato anonimo: il dato che in origine, per effetto dell'inquadratura o dello scarso dettaglio della ripresa, oppure a seguito di trattamento (mascheratura, sfocatura, ecc.) non può essere associato, ad un esame visivo, ad un interessato identificato o identificabile;
- j) Ufficio: l'ufficio della Polizia Locale.

ART. 4 – CARATTERISTICHE GENERALI DEL SISTEMA E MODALITA' DI RACCOLTA DEI DATI

Il sistema di videosorveglianza è costituito da telecamere destinate alla videosorveglianza di spazi pubblici, attive 24 ore su 24, salvo nelle zone di accesso delle scuole, collegate al Centro di Gestione e Controllo che registra, conserva e cancella dopo il tempo previsto le immagini video registrate.

Le telecamere, in funzione dei parametri di rilevamento opportunamente configurati, provvederanno ad inviare le immagini catturate al Centro di Gestione e Controllo; il sistema centrale salverà le immagini video sull'hard-disk del server centrale conservandole per un periodo massimo di 7 giorni. La cancellazione sarà automatica.

Il Centro di Gestione e Controllo ha sede presso il Municipio sito in via Caduti Libertà 20 presso cui è presente l'apparecchiatura "server centrale" per la visualizzazione in tempo reale delle immagini video raccolte nonché per la registrazione e l'archiviazione delle immagini video salvate nei 15 giorni precedenti.

Il Centro di Gestione e Controllo è chiuso con chiave ed è accessibile solamente dal personale autorizzato con l'apposita chiave in dotazione. Il personale autorizzato sarà, pertanto, dotato di chiave per l'accesso al locale del Centro di Gestione e Controllo e di credenziali di accesso (nome utente e password) per lo sblocco del Server centrale.

Il sistema di videosorveglianza è a circuito chiuso. Le immagini video, sia quelle in tempo reale sia quelle salvate sul server centrale, sono accessibili solamente dal Centro di Gestione e Controllo. Sono, pertanto, esclusi l'interconnessione con altri sistemi o con altri archivi dati e l'accesso al sistema da altri terminali ed elaboratori.

Il sistema consente di volta in volta all'operatore, dotato di necessaria autorizzazione e di chiavi di accesso:

- o la visione in tempo reale delle immagini, con o senza controllo del sistema;
- o l'accesso alle immagini videoregistrate, conservate sotto forma di dati digitali, attraverso programma riservato e l'eventuale trasferimento dei dati d'archivio su idoneo supporto.

Le credenziali di accesso (nome utente e password) al sistema di videosorveglianza saranno custodite dal responsabile e dagli incaricati della Polizia Locale in cassaforte, in busta chiusa sigillata. Il responsabile o gli incaricati della Polizia Locale dovranno annotare sul registro ogni utilizzo e provvedere alla sostituzione della busta ed alla sua sigillatura ad ogni utilizzo.

ART. 5 – TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Titolare del sistema e del trattamento dei dati così raccolti è il Sindaco pro-tempore che provvederà a nominare i responsabili (art.28 dlgs. 196/2003) da individuarsi tra gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale.

Egli inoltre vigila sull'utilizzazione dei dati e sul trattamento delle immagini in conformità alle vigenti disposizioni di legge e alle finalità di istituzione del sistema.

ART. 6 – MODALITA' DI ACCESSO AI DATI

L'accesso al Centro di Gestione e Controllo e ai dati da esso raccolti e trattati è consentito esclusivamente al Responsabile del Servizio di Polizia Locale ed agli incaricati (appartenenti allo stesso Servizio) da egli stesso designati.

Le immagini registrate saranno disponibili ai fini di indagini giudiziarie e di polizia. Il Responsabile del trattamento potrà autorizzare la consegna delle immagini su supporto ottico (CD-ROM o DVD) alle forze di polizia interessate, dietro richiesta scritta e motivata, con stesura di un verbale di consegna.

Ogni singolo accesso ai dati sarà annotato in apposito registro su cui saranno indicati, a cura del Responsabile del Servizio di Polizia Locale o dei suoi incaricati, l'identità della persona che accede ai dati, il titolo dell'accesso, l'orario di ingresso e di uscita della persona stessa e, in caso di accesso all'archivio delle registrazioni, gli estremi del provvedimento autorizzativo.

Le immagini salvate su supporto ottico per le finalità di cui al successivo articolo 7 verranno conservate nella cassaforte dell'ufficio sino alla eventuale consegna agli interessati; in caso di inutilizzo i supporti dovranno essere distrutti fisicamente.

Il registro cartaceo di cui sopra potrà essere sostituito da un archivio elettronico, con pari caratteristiche di sicurezza ed attendibilità.

ART. 7 – PROCEDURE PER L'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI REGISTRATE

Le procedure per l'accesso alle immagini possono essere attivate:

- sulla base di denunce formali di atti criminosi da parte dei cittadini;
- sulla base di segnalazioni relative ad atti criminosi pervenute agli Organi di Polizia;
- sulla base di atti criminosi che vengono rilevati direttamente dagli operatori di Polizia nell'esercizio delle proprie funzioni.

Nei casi sopra riportati, una volta stabilita la necessità di accedere alla lettura di immagini, l'organo di Polizia Locale procede ed informa uno degli incaricati al fine di attivare la procedura di accesso e lettura delle immagini.

L'accesso, la lettura e l'esportazione delle immagini vengono realizzati presso il Centro di Gestione e Controllo dal Responsabile o da uno dei propri incaricati, tramite le rispettive chiavi di accesso.

L'incaricato della Polizia Locale, dopo aver visionato i video oppure le immagini collegate agli atti che hanno attivato le procedure di accesso alle informazioni registrate, può salvare su apposito ed idoneo supporto magnetico solamente i dati giudicati attinenti ai fatti denunciati.

Tale supporto magnetico sarà consegnato all'organo di Polizia Giudiziaria che prenderà in custodia il materiale.

L'organo di Polizia Giudiziaria consegnerà il materiale ricevuto in custodia alla Procura della Repubblica per la successiva trattazione del caso.

I dati, la cui consultazione non sia richiesta entro il predetto tempo massimo di conservazione presso il Centro di Gestione e Controllo, saranno cancellati.

E', comunque, vietata ogni forma di circolazione all'esterno e di utilizzazione delle informazioni e dei dati per finalità diverse da quelle previste dal presente regolamento.

ART. 8 – COMUNICAZIONE AL PUBBLICO – DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'informativa al pubblico dovrà avvenire, conformemente a quanto indicato all'articolo 3.11 del Provvedimento generale sulla videosorveglianza del Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010 mediante:

- l'affissione di appositi cartelli in prossimità dell'area esterna video sorvegliata;
- l'affissione di manifesti riguardanti le finalità perseguite dal servizio (all'avvio del servizio o in caso di modifica dell'iniziativa);
- la pubblicazione sul sito web comunale dell'avviso di cui all'allegato A del presente regolamento;
- apposita riunione con la popolazione all'avvio del servizio per comunicare le finalità dell'iniziativa.

L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate dalla legge sulla privacy ad un regime particolare.

ART. 09 – RESPONSABILE

Il responsabile verrà nominato con provvedimento del Sindaco.

ART. 10 – NORME TRANSITORIE

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla sua approvazione e dalla messa in funzione dell'impianto di videosorveglianza.

§§§§§§§§§§